

Comune di GENOVA

Committente



DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO  
AREA TECNICA  
CORSO SCASSI, 1 – GENOVA

Luogo

P.O. Padre Antero Micone – Pad. A, Largo Nevio Rosso 2, Genova-Sestri Ponente

Progetto

Lavori di manutenzione straordinaria presso l'ambulatorio chirurgico oculistico P.O. Antero Micone a Sestri Ponente (CUP G32C22000820005, CUI L03399650104202200036, CIG 8291229A9C)

Livello di progetto PFTE

Categoria -

Tipo -

Oggetto SCHEMA DI CONTRATTO

Scala -

Data 23/05/2023

RTP:

POOL ENGINEERING SRL (H&A srl, PSM TECNICI ASSOCIATI, OMNIACUSTICA DI DENISE BORSOI, DOTT. GEOL. RUGGERO DAMERI, ING. MANUEL CATTANI, ARCH. PAOLO BANDINI, LIVIA PECCHIOLI, ING. NICOLA FRUET, ARCH. ALESSIO COSTANZO)

Sede Legale di Pool Engineering Srl  
Via San Pio X n. 6, 31010 Mareno di Piave (TV)

PFTE ARCHITETTONICO Arch. PAOLO BANDINI



PFTE IMPIANTISTI Arch. PAOLO PARODI

CSP-CSE Arch. ALESSIO COSTANZO



Progetto/Cespite immobile	Organizzazione	Zona	Livello	Tipo di file	Disciplina	Alfanumerico
09092	ASL3GE	CC AC	XX	SC	Z	PZ0001

Nome file 09092-ASL3GE-CC-AC-XX-SC-Z-PZ0001

Revisione Data Oggetto

AZIENDA ASL 3 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA

via Bertani, 4 – Genova

CONTRATTO D'APPALTO

Oggetto:

**Lavori per la realizzazione di ambulatorio chirurgico oculistico P.O. Antero Micone a Sestri Ponente.**

CUP: \_\_\_\_\_ CIG: \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventitrè (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

il Dott. Ing. Giovanni Vito Battista, nato a Mola di Bari (BA) il 28/10/19686,

in qualità di Responsabile unico di procedimento (di seguito Rup) dell'appalto

in oggetto per l'Azienda Sociosanitaria Ligure 3, con sede in via Bertani 4 -

16125 Genova – P.IVA \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire

nel presente atto in forza della deliberazione/determinazione n. \_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ di detta Azienda Sanitaria, esclusivamente in nome e per conto

della stessa (di seguito nel presente contratto anche denominata “ASL 3” e

“Stazione Appaltante”);

E

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_, residente a

\_\_\_\_\_, per la carica domiciliato in \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_, il quale interviene al presente atto nella qualità di

\_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

con sede legale a \_\_\_\_\_ (eventuale)

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da.

\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_

(Mandataria) e \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_

(Mandante), iscritta presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ Codice

Fiscale \_\_\_\_\_ e al n° R.E.A. ( \_\_\_\_\_ ) – \_\_\_\_\_ come da

mandato Rep. n. \_\_\_\_\_ registrato all’Agenzia delle Entrate di

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_, di seguito per

brevità denominato “Appaltatore” e tramite delega per il \_\_\_\_\_ con

sede legale in \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_ e CF \_\_\_\_\_ che

si occuperà della redazione del progetto esecutivo.

***PREMESSO***

– che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria in base a quanto previsto dalla deliberazione/determinazione n. del \_\_\_\_\_;

– che all’esito della procedura di gara espletata, l’appaltatore \_\_\_\_\_ ha indicato, ai sensi dell’art. 70 del Decreto Legislativo 36/2023 e smi, quale esecutore della progettazione esecutiva \_\_\_\_\_;

– che la suddetta Impresa ha offerto un ribasso unico percentuale del \_\_\_\_\_% ed è risultato aggiudicatario dell'appalto;

– con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Stazione appaltante ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Impresa, a seguito di determinazione di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

– che l’appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

– che all’esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore

– che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

– che la fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente dichiarata dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa e dal RUP, nell’ambito del verbale di consegna, la cantierabilità delle opere progettate che conferma la cantierabilità dichiarata dall’Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione dell’offerta;

***Art. 1 Oggetto dell’appalto e Prestazioni professionali richieste***

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’Amministrazione affida in appalto all’Impresa \_\_\_\_\_ e al Professionista \_\_\_\_\_, che accettano senza riserva alcuna, di effettuare **la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e** forniture necessari per la realizzazione di **Lavori per la realizzazione di ambulatorio chirurgico oculistico P.O. Antero Micone a Sestri Ponente.**

Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

\_\_\_\_\_, il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

L’oggetto del Contratto e dell’appalto è costituito da:

- 1) servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sul progetto PFTE posto a base di gara;
- 2) esecuzione dei Lavori.

Gli interventi da realizzare, secondo quanto specificato nel Capitolato, possono essere così sintetizzati:

Realizzazione di Opere di **Lavori per la realizzazione di ambulatorio chirurgico oculistico P.O. Antero Micone a Sestri Ponente.**

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In particolare le prestazioni professionali richieste sono: Redazione del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 41, comma 8 del Decreto Legislativo 36/2023 o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e nel capitolato prestazionale per i servizi di progettazione, allegati al presente atto per formarne parte integrante.

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei documenti di gara allegati.

## **Art. 2 Documenti contrattuali**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 36/2023 applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

Sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente

allegati:

- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in

vigore;

- il Capitolato Speciale e relative prescrizioni tecniche allegate;

- il Piano di Fattibilità tecnico economica (PFTE);

- Patto di integrità presentato in gara sottoscritto;

- *POS*.

Forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato il Documento unico di valutazione rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i (DUVRI).

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-amministrativi della Stazione Appaltante.

### **Art. 3 Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta a € \_\_\_\_\_ di cui:

a) € \_\_\_\_\_ per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) € \_\_\_\_\_ per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

c) € \_\_\_\_\_ per spese di progettazione esecutiva;

I corrispettivi di cui ai punti a) e c) si intendono al netto del ribasso d'asta del \_\_\_\_\_ %.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni,

le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi art. 70 del Decreto Legislativo 36/2023, per cui l'importo contrattuale non può variare in più o in meno a seconda della quantità effettiva dei lavori eseguiti.

***ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI***

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Decreto Legislativo 36/2023.

***ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO***

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dal artt. 42 e 120 del Decreto Legislativo 36/2023, dal art. 29 della Legge 25/2022 e dall'art. 2.26 del Capitolato speciale d'appalto.

In deroga all'articolo 120, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo 36/2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante così come previsto dal Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lett.b) del D.L. 4/ 27.01.2022 convertito in Legge n.25/28.3. 2022, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 120 comma 1 lettera a) quarto periodo del Decreto Legislativo 36/2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in

diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022 convertito in Legge n.25/28.3. 2022.

In base al comma 5 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022 convertito in Legge n.25/28.3. 2022, sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

#### ***ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI***

La **progettazione esecutiva**, relative alle opere indicate nel presente atto e nel Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere completata e consegnata entro **30 giorni**, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del procedimento con la quale si dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è validato ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del progetto esecutivo alle norme vigenti.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **180 giorni** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di



consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore, di cui all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

***ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE***

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta da ....., abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

***ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI***

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

*Assistenze edili agli impianti e, montaggi elettromeccanici nei limiti di legge.*

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'artt. 94 -98 del Decreto Legislativo 36/2023 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 Decreto Legislativo 36/2023;

b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;

d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

**ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E**

**ASSISTENZA**

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore occupa un **numero di dipendenti superiore a 50 / occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta.**

Ai sensi dell'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 ha fatto pervenire copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del dell'art. 46 c.2.

L'Impresa si impegna ad assicurare una quota complessiva pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale,

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto Legislativo 36/2023.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 117 comma 5 del Decreto Legislativo 36/2023, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto Legislativo 36/2023.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.122 del Decreto Legislativo 36/2023.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

#### ***ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE***

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali,

comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si porta a conoscenza dell'appaltatore che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate:

*1) noli a freddo di macchinari;*

*2) noli a caldo;*

*3) autotrasporti per conto di terzi;*

*4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;*

*5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*

*6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*

*7) fornitura di ferro lavorato;*

*8) guardiania dei cantieri.*

***ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024***

L'appaltatore si impegna al rispetto del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 approvato con deliberazione n. 214 del 27/04/2022.

***ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE***

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante Polizza Fideiussoria n° \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_

dalla società \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il restante ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Si applica la disciplina ex Schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n° 31.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 Cod. l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la S.A. da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla società/dall'istituto

\_\_\_\_\_, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di € \_\_\_\_\_;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € \_\_\_\_\_.

Il professionista incaricato della progettazione esecutiva ha presentato polizza

di copertura della responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ di

\_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv.

in L.148/2011;

**ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 14 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. corrisponde all'Appaltatore i seguenti compensi **per l'attività**

**professionale:**

- 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo al servizio tecnico entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (anticipazione);
- \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale per la **progettazione esecutiva** alla formale consegna della stessa alla Stazione Appaltante;
- \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale per la **progettazione esecutiva** a seguito di certificato di verifica di conformità redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ad ogni acconto successivo al primo dovrà essere ritenuta quota parte dell'importo di anticipazione fino alla concorrenza totale del medesimo importo.

L'Amministrazione, in ottemperanza del Decreto Legislativo 36/2023 s.m.i., corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) nel momento successivo all'aggiudicazione dei lavori dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di



idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore **pagamenti in acconto** al maturare di stato di avanzamento dei lavori al raggiungimento degli obiettivi delle milestone previste nel cronoprogramma, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del Decreto Legislativo 36/2023.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione relativa alla quota dei lavori a titolo di graduale recupero della medesima.

L'**ultima rata di acconto** verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che *l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.*

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell'emissione della fattura di acconto.

**Il conto finale dei lavori** è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro **30 (trenta)** giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della **rata di saldo**.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Decreto Legislativo 36/2023, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, *l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.*

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- a) *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori:*

A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

- b) *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle*

ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- *all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;*
- *alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 12 del presente contratto*
- *alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera*

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 117 comma 8 del Decreto Legislativo 36/2023, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le **fatture** potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si

riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): Codice Univoco Ufficio: UFKKL6.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di

agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

- *Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*

- *Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo quanto previsto di seguito.*

- *In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*

- *Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento*

*dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento*

*- L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.*

*- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità*

L'Amministrazione corrisponde direttamente al progettista indicato o raggruppato l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti ai sensi dell'art. 70 commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 36/2023.

#### **ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul/sui conti correnti dedicati ma non esclusivi:

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità

dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

***ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE)***

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- 1) penale pari all' uno per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
  - a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo;
  - b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
  - c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel

verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;

d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori  
seguito un verbale di sospensione;

e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di  
lavori non accettabili o danneggiati;

f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel  
cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato  
dei lavori;

g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei  
lavori;

2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al  
punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei  
lavori per la *consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo  
e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento  
certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.*

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al  
punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per  
la *consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto  
altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.*

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti  
avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori  
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

**(nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a**



**quindici dipendenti e inferiore a 50:)**

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

4) In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

In deroga all'articolo 126 del Decreto Legislativo 36/2023 le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

***ART. 16 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO***

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice nei casi previsti dall'art. 102 comma 8 del codice, il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 116 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Negli altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a professionista esterno il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'art. 116 comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

#### ***ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 122 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e

previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 (*subappalto*) del presente contratto;

- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) *subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;*
- 8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- 11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
- 12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;
- 13) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.
- 14) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### ***ART. 18 RECESSO***

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 36/2023, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

#### ***ART. 19 CONTROVERSIE***

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Decreto Legislativo 36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro competente Genova. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

#### ***ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI***

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

#### ***ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

**ART. 22 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 36/2023 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023.

**ART. 23 ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

**ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

Per l'Appaltatore

Ing. Vito Giovanni Battista

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

## Sommario

<i>PREMESSO</i> .....	2
<i>Art. 1 Oggetto dell'appalto e Prestazioni professionali richieste</i> .....	3
<i>Art. 2 Documenti contrattuali</i> .....	4
<i>Art. 3 Ammontare del contratto</i> .....	5
<i>ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</i> .....	6
<i>ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO</i> .....	6
<i>ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI</i> .....	7
<i>ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE</i> .....	8
<i>ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI</i> .....	8
<i>ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA</i>	11
<i>ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE</i> .....	12
<i>ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 - 2024</i> .....	13
<i>ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE</i> .....	13
<i>ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI</i> .....	15
<i>ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI</i> .....	21
<i>ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE)</i> .....	22
<i>ART. 16 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO</i> .....	25



<i>ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i> .....	26
<i>ART. 18 RECESSO</i> .....	28
<i>ART. 19 CONTROVERSIE</i> .....	28
<i>ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI</i> .....	28
<i>ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i> .....	29
<i>ART. 22 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI</i> .....	30
<i>ART. 23 ELEZIONE DEL DOMICILIO</i> .....	30
<i>ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE</i> .....	30